



SEZIONE III

Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero della Difesa - 2015-2017

III.1 Introduzione

Nella definizione del concetto di trasparenza e nella precisazione delle finalità che tale principio mira a realizzare il decreto legislativo 33 del 2013 va oltre il generico richiamo al principio operato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, riprendendo e integrando la definizione contenuta nell'abrogato art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" e attribuisce alla stessa lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo" su due fondamentali ambiti dell'intervento della pubblica amministrazione, quello del "perseguimento delle funzioni istituzionali" e quello dell'"utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1). Ma il decreto legislativo 33 del 2013 non si limita a questa integrazione e chiarisce espressamente come il principio abbia una portata ben più ampia. Con un'importante innovazione rispetto alle previsioni del decreto legislativo 150 del 2009, infatti, esso afferma che la trasparenza concorre "ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione", precisa che "essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali", la configura come integrante "il diritto ad una buona amministrazione" e la individua come principio caratterizzante un nuovo modello più evoluto di amministrazione, "aperta" e "al servizio del cittadino" (art. 1, comma 2).

L'articolo 10 del prefato decreto legislativo stabilisce che ogni amministrazione adotti un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) - ora Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità). Il medesimo articolo prevede,



altresì, che, di norma, il Programma costituisca una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione.

L'Autorità, in data 4 luglio 2013, ha emanato la delibera n. 50/2013, recante le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, con la quale precisava che le amministrazioni dovevano adottare il Programma nelle more dell'adozione del citato Piano anticorruzione il quale, pur essendo documento distinto, è al Programma strettamente connesso. Tale delibera, ad oggi, rappresenta il documento di riferimento anche per l'aggiornamento del Programma 2015-2017 che, rispetto al passato, costituisce una sezione dell'Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della difesa per il periodo 2015-2017.

Al contesto di riferimento oggettivo esterno appena descritto occorre coniugare la specificità della funzione difesa e delle Forze armate, nell'ambito dei principi costituzionalmente fissati. In tale contesto, occorre evidenziare come l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia comunque soggetta a delle limitazioni rivolte a garantire l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. In particolare, l'art. 4 del decreto in parola, oltre a escludere la pubblicazione dei dati sensibili e dei dati giudiziari, al comma 6, riconosce i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, commi 1 e 6, della legge n. 241 del 1990, in materia di esclusione dal diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato (comma 1, lett. a.) e per quelli dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale (comma 6, lett. a.). In buona sostanza, l' "impianto normativo" riconosce alla funzione Difesa quella specificità insita nella natura delle Forze armate, codificata a livello ordinamentale dal decreto legislativo n. 66 del 2010 e del relativo T.U. regolamentare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) riguardanti l'organizzazione, le funzioni, le attività della Difesa.

Al riguardo, questa specificità funzionale del Dicastero, peraltro, espressamente riconosciuta dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010, impone di escludere dalla conoscibilità esterna alcune attività relative sia all'area T/O, connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle Forze armate, sia all'area T/I, strettamente correlata al funzionamento della precedente area, poiché queste presentano connotati di riservatezza legati alle funzioni di difesa e di garanzia della sicurezza nazionale, che riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle funzioni istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi.



Per dette aree, tecnico-operativa e tecnico-industriale, sono ostensibili quelle informazioni che non presentano connotati di riservatezza.

Discorso opposto vale per l'area tecnico-amministrativa della Difesa che cura principalmente le attività inerenti i programmi di sviluppo e i contratti per l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, gli affari giuridici, economici, disciplinari del personale militare e civile e, pertanto, direttamente interessata ai connessi adempimenti di legge in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, avuto riguardo a quanto sinora evidenziato e tenuto conto del principio generale di pubblicità e del correlato diritto alla conoscibilità sanciti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013, l'ambito oggettivo del presente Programma è rappresentato, di norma, dai soggetti, dall'organizzazione e dai procedimenti del Ministero come rappresentati nel presente documento e, nei limiti del relativo ordinamento speciale, dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Peraltro, la Difesa, come anticipato, è interessata da un processo di trasformazione altamente dinamico che richiederà un costante adeguamento delle attività alla trasparenza.

L'ambito oggettivo così individuato consente di contemperare al meglio l'interesse pubblico della trasparenza e integrità della Difesa con quello della funzionalità dello strumento militare.

D'altro canto, viene, altresì, salvaguardato l'obiettivo primario del Programma per la trasparenza, volto a garantire, attraverso la diffusione dei dati:

- un efficace controllo del rispetto dei termini di procedura e dell'assolvimento dei doveri di ufficio da parte di chi svolge funzioni dirigenziali e direttive, sia esso militare o civile;
- un monitoraggio continuo dell'attività della Difesa e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti dal Piano della *performance* del Dicastero.

III.2 Le principali novità

Il presente aggiornamento del PTTI-Difesa tiene conto di importanti e significative novità intervenute nel periodo intercorso dall'emanazione del precedente documento. Ci si riferisce, in particolare, alla già enunciata unificazione, in un solo dirigente, della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza,



avvenuta con D.M. 4 marzo 2014, con il quale è stato nominato il Ten. Gen. Giuseppe Fabbri, già Responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabile per la trasparenza del Ministero della difesa.

Tale nomina ha consentito di realizzare nell'ambito del Dicastero quanto auspicato dal legislatore all'art. 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo 33 del 2013, rafforzando in tale maniera il collegamento, in un'azione unitaria, sinergica ed osmotica da parte del medesimo soggetto, tra le misure definite ai fini della prevenzione della corruzione e quelle individuate per assicurare la trasparenza, di per sé il più importante strumento di prevenzione poiché consente il controllo sullo svolgimento dell'attività amministrativa da parte dei cittadini.

Partendo da tali considerazioni, si è ritenuto fondamentale comporre all'interno del Dicastero una struttura di Referenti della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza "unici" per ciascuna U.O. della Difesa, interlocutori del Responsabile in materia di adempimenti di pubblicazione.

Per tale ragione, rispetto al precedente documento è stata definita una nuova modalità di individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione dei dati attraverso uno schema che per ciascuna U.O. definisce le relazioni tra il Responsabile ed i Referenti (c.d. I livello) e tra questi e i Dirigenti responsabili della pubblicazione (II livello).

Un'ulteriore novità rispetto al precedente programma riguarda le UU.OO. dell'area T/O. Come è noto, l'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto caratterizzata da una struttura ordinativa complessa, articolata in diversi livelli tra loro eterogenei (area centrale e area periferica, organizzazioni operative e territoriali delle Forze armate/Arma dei carabinieri), richiede un considerevole sforzo di coordinamento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione contemplati dal decreto legislativo 33 del 2013. Per tale ragione sono state realizzate sezioni "Amministrazione trasparente" nei siti di ciascuna F.A./CC. nelle quali, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna, si procede ad una pubblicazione coordinata dei dati mediante collegamenti (*link*) che dalla sezione del sito dell'Amministrazione (Difesa.it) conducono a quelle dei siti delle FF.AA./CC Comando (ai sensi di quanto contemplato al para 1, ultimo capoverso, dell'Allegato 2 alla delibera A.N.AC. 50/2013), in ragione della quale ciascuna F.A./CC. provvede al popolamento dei dati.

Uno specifico cenno, inoltre, si rende necessario con riferimento al monitoraggio del Responsabile sul corretto adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 33 del 2013. In



particolare, sarà programmata un'attività di confronto diretto del medesimo con ciascuna U.O., attraverso incontri periodici, per l'individuazione delle criticità eventualmente rinvenute con riferimento ai dati pubblicati, ferma restando per il Responsabile medesimo ogni azione ritenuta utile per i casi di inadempimenti, anche incidentali, che dovessero emergere.

Infine, quale ultima novità introdotta, con lo scopo di uniformare le informazioni oggetto degli adempimenti di pubblicazione da parte delle UU.OO. della Difesa, sono stati predisposti i formati tabellari richiamati nella Delibera ANAC 50/2013 (**Allegato 25**).

III.3 Procedimento di elaborazione ed adozione del PTTI

Nella considerazione dell'integrazione del PTTI nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTTC) di amministrazione per il triennio 2015-2017, si procederà alla sua attuazione secondo tre fasi successive:

- a) la prima, che si prevede si concluderà il 31 dicembre 2015 è volta:
 - ad una ricognizione – già in corso – dei servizi pubblici, rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 198 del 2009, attraverso:
 - la rivalutazione di quelli attualmente inclusi nel decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 2011 (recante la cd. carta dei servizi del Dicastero), ai fini di una loro eventuale riduzione o completamento;
 - la verifica della validità dei relativi *standard* qualitativi e l'eventuale loro revisione e/o integrazione;
 - la definizione degli *standard* relativi ad eventuali servizi di nuova emersione;
 - alla verifica della coerenza delle misure di trasparenza adottate con riferimento alle aree di rischio identificate nel PTPC e/o alla definizione dei necessari correttivi/integrazioni;
- b) la seconda, che sarà completata entro il 31 dicembre 2016, consisterà nell'adeguamento del Programma sulla base dell'avanzamento della revisione dello strumento militare, in attuazione della legge n. 244 del 2012;
- c) nella terza, che terminerà il 31 dicembre 2017, premesso che, allo stato, non appare possibile prevedere ulteriori implementazioni, oltre quelle programmate, si procederà all'aggiornamento/integrazione dei dati da pubblicare in relazione alla riforma del Dicastero e in attuazione di norme di legge e di regolamento concernenti la pubblica amministrazione.



III.4 Iniziative di comunicazione della trasparenza

III.4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Al fine di diffondere i contenuti del Programma ed i dati pubblicati sul sito istituzionale della Difesa (area *web* “Amministrazione trasparente”) sono previste:

- iniziative formative per la partecipazione del personale ad attività didattiche presso Istituti interni/esterni all’A.D., nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle priorità fissate, preventivamente coordinate dal RPC;
- azioni informative da parte degli Uffici relazioni con il pubblico e dei Servizi di pubblica informazione del Dicastero, utilizzando anche gli strumenti di comunicazione *on-line* via via disponibili;
- partecipazione del personale del Ministero della difesa ai percorsi formativi appositamente predisposti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione nel quadro dei processi di riforma della pubblica amministrazione, previo coordinamento con il RPC.

Inoltre, saranno attivate le più opportune misure organizzative/informatiche per definire modalità di fruibilità di informazioni già presenti in altre aree del sito istituzionale dell’A.D. e di quelli degli enti vigilati dal Dicastero.

III.4.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza.

Allo scopo di avvicinare i cittadini alla realtà organizzativa e lavorativa del Dicastero e di informare i medesimi in merito all’apporto dell’A.D. nella vita sociale del Paese, in termini di compiti, struttura ed impiego delle risorse, anche attraverso l’illustrazione dello sviluppo storico delle strutture e dei compiti alle stesse assegnate, sarà organizzata una giornata della trasparenza presso una o più strutture dell’Amministrazione (ad esempio, palazzo Esercito, sede del Segretariato generale della difesa /DNA e dello Stato maggiore dell’Esercito, palazzo Marina, sede dello Stato maggiore della Marina e palazzo Aeronautica, sede dello Stato maggiore dell’Aeronautica) per creare un’occasione di confronto e di conoscenza, interessando, anche, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri.



Di tale manifestazione, la cui preparazione ed attuazione saranno curate dagli Stati maggiori sopra menzionati, su richiesta del Responsabile, sarà data massima pubblicità, anche attraverso gli organi di stampa ed il sito istituzionale della Difesa e sarà fornita opportuna informazione, in particolare, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) nonché alla Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD).

Nel corso del predetto “*open day*”, è prevista la possibilità per i partecipanti di fornire il proprio *feedback* attraverso la compilazione di questionari o mediante l'utilizzo degli appositi contatti di posta elettronica.

Dalla realizzazione della giornata della trasparenza si attende un esito positivo sia in termini di partecipazione di pubblico (come già avvenuto nelle precedenti edizioni del 2012, 2013 e del 2014, e descritto nei *report* pubblicati sul sito istituzionale della Difesa nell'area “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” - “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”), sia come ritorno di immagine per l'Amministrazione, che avrà modo di mostrare la sua organizzazione, le missioni ed i compiti nonché l'efficacia e l'efficienza della sua azione.

III.4.3 Portale della trasparenza

Il Progetto “Portale della trasparenza”, previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, ha la finalità di rendere accessibili e conoscibili le attività delle pubbliche amministrazioni fornendo indicazioni sugli obiettivi strategici, sugli indicatori e *target* delle amministrazioni centrali dello Stato, sulla qualità dei servizi pubblici, sui contenuti dei Programmi triennali per la trasparenza nonché sulle connesse valutazioni degli OIV e dell'ANAC, offrendo un quadro generale di informazioni dal quale desumere le modalità di impiego delle risorse pubbliche e i risultati delle attività per cui le risorse vengono utilizzate.

Per tali finalità è stato realizzato sul sito istituzionale dell'A.N.AC. un sistema per la gestione delle “banche dati” della trasparenza riservato alle amministrazioni pubbliche articolato in un contenitore di documenti (Piani della *performance*, Sistemi di misurazione e valutazione della *performance*, Relazione sulla *performance*, Programmi triennali per la trasparenza, carte dei servizi e *standard* di qualità dei servizi pubblici) e di informazioni (obiettivi strategici, obiettivi operativi con



indicatori e *target* prefissati) inseriti direttamente dai referenti della *performance* e della trasparenza dalle amministrazioni e che costituiranno la base informativa del Portale della trasparenza.

In particolare, all'interno del portale sono presenti le sezioni “*Performance*”, “*Trasparenza*” e “*Monitoraggio*”, suddivise a loro volta in elementi di dettaglio, per l'alimentazione delle quali sono previste le figure di “*compilatore*” (deputato all'inserimento/aggiornamento materiale delle informazioni) e di “*certificatore*” (deputato alla verifica dell'operato del compilatore).

In proposito, per gli adempimenti in materia da parte del Dicastero, le attività di inserimento/aggiornamento delle informazioni e documenti di pertinenza delle sopra richiamate sezioni sono svolte:

- dallo Stato maggiore della difesa, per le attività connesse con la “*Performance*”;
- dal Responsabile per la trasparenza per le attività connesse con la “*Trasparenza*”;
- dall'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività connesse con il “*Monitoraggio*”.

Per tali incombenze, i prefati Organismi comunicano all'Ufficio pubblica informazione dello Stato maggiore della Difesa, in qualità di “*Amministratore utenze*” del Dicastero, i nominativi individuati per le figure di “*compilatore*” e di “*certificatore*”, per le previste attività di configurazione ed assegnazione delle credenziali di accesso.

III.5 Processo di attuazione del Programma

III.5.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

In **Allegato 26** è riportata una tabella per ogni U.O. del Dicastero nella quale, in corrispondenza di ciascuna sottosezione di 2° livello prevista dal decreto legislativo n. 33 del 2013, viene indicato per ogni struttura il “*Referente della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*” (unico interlocutore del Responsabile) ed il dirigente/i responsabile/i per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati, secondo le tempistiche e con i contenuti stabiliti dal citato decreto legislativo, avendo a riferimento le “*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la*



trasparenza e l'integrità 2014-2016", emanate dall'A.N.AC., in vigore anche per l'attuale aggiornamento.

I dirigenti titolari degli uffici dell'amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai sensi di quanto previsto all'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 33 del 2013, mediante l'uso dei formati tabellari predisposti nel citato Allegato 25.

Il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati provvede all'attualizzazione degli stessi, per i quali deve essere indicato il tempo di variazione (data di aggiornamento), eliminando le informazioni obsolete e, dunque, fuorvianti, curando di riportare in calce al documento e/o alla tabella/prospetto editi la dicitura "Dati aggiornati al gg/mm/aaaa".

In ogni caso, deve essere garantita la coerenza dei dati pubblicati sull'area *web* "Amministrazione trasparente" con quelli editi in altri siti Internet istituzionali in applicazione di normative vigenti (ad esempio, PERLA PA ed il Portale della trasparenza dell'ANAC).

I dirigenti responsabili della pubblicazione dei dati possono avvalersi del supporto di uno o più collaboratori, appositamente individuati, in qualità di punti di contatto della struttura di appartenenza, da poter abilitare ad operare nell'ambito delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente" dell'U.O., a seguito di specifica autorizzazione da parte del Responsabile (anche mediante *e-mail* istituzionale). Qualora nella fase di implementazione del presente documento il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati indicato nel prefato allegato dovesse essere sostituito, il nuovo dirigente nominato nella carica assumerà automaticamente la responsabilità connessa con gli adempimenti di pubblicità e trasparenza e dovrà essere all'uopo informato.

Infine, per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza sanciti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 eventualmente non contemplati nel presente documento, che dovessero palesarsi nel corso dell'attività di controllo ai sensi dell'art. 10, comma 1, del prefato decreto legislativo, il Responsabile provvede al coordinamento delle attività connesse, dandone informazione al Vertice politico del Dicastero.



III.5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

III.5.2.1 La “redazione distribuita”

Ciascun dirigente responsabile incaricato degli adempimenti di pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati provvede all’inserimento diretto dei medesimi sul sito istituzionale – area “Amministrazione trasparente” – previa autorizzazione da parte dell’Ufficio pubblica informazione dello Stato maggiore della difesa.

La pubblicazione dei dati avviene secondo la modalità della “redazione distribuita”, in virtù della quale, all’interno di ogni unità organizzativa della Difesa, è individuato un gruppo di operatori che agiscono come autori di contenuti di un’area specifica del portale.

In altri termini, tale modalità consente di gestire gli operatori che debbono inserire ed aggiornare le informazioni sul sito istituzionale, secondo differenti livelli di responsabilità, favorendo, in tal modo, le procedure di verifica e controllo dei dati/atti/documenti pubblicati (*editor, author e moderator*).

Inoltre, nel caso l’U.O. debba procedere ad una modifica delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” di propria competenza, comunica l’entità delle medesime alla sezione Internet dell’Ufficio pubblica informazione dello Stato maggiore della difesa, e per conoscenza al Responsabile, per la successiva implementazione (anche a mezzo di *e-mail* istituzionale).

Per quanto riguarda i dati delle Forze armate/carabinieri, tenuto conto della presenza di sezioni “Amministrazione trasparente” sui propri siti istituzionali, si procede mediante una pubblicazione coordinata delle informazioni e dei documenti secondo le seguenti modalità:

- ricorso a collegamenti (c.d. *link*) che dalla sezione “Amministrazione trasparente” del Dicastero (Difesa.it) conducano alle sezioni “Amministrazione trasparente” delle Forze Armate/Carabinieri, per i contenuti di pertinente responsabilità delle medesime;



- pubblicazione centralizzata nella sezione “Amministrazione trasparente” del Dicastero per i contenuti non di diretta pertinenza delle Forze armate/carabinieri.

III.5.2.2 Enti vigilati/finanziati/partecipati dal Ministero della difesa

Rientrano tra gli enti vigilati/finanziati dal Ministero della difesa:

- Agenzia industrie difesa;
- Difesa servizi S.p.a.;
- Opera nazionale figli aviatori;
- Unione italiana tiro a segno;
- Lega navale italiana;
- Croce rossa italiana (esclusivamente per ciò che attiene alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei Corpi, al fine di assicurare l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza).

Poiché gli obblighi di pubblicazione, nei limiti indicati dalla normativa vigente, coinvolgono anche Enti vigilati/finanziati/partecipati dall'Amministrazione della Difesa, gli stessi dovranno creare, sul proprio sito Internet, un'area *web* dedicata alla pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia denominata “Amministrazione trasparente” e procedere autonomamente alla pubblicazione dei dati/informazioni richiesti. Sul sito *internet* della Difesa saranno creati, in corrispondenza di ciascun ente vigilato/finanziato/partecipato, appositi *link* alle predette aree *web*.

Sono, altresì, sottoposti al controllo del Ministero della difesa enti di diritto privato, nonché associazioni d'arma e combattentistiche alle quali vengono assegnati sussidi e contributi nelle forme e con gli importi pubblicati sul sito istituzionale nell'area *web* “Amministrazione trasparente”.

III.5.2.3 Accesso civico

Il Responsabile provvede a veicolare le domande di accesso civico alla U.O. competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di contestuale informazione, evidenziando i termini prescritti per legge per l'adempimento



di pubblicazione, all'istante ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Inoltre, il Responsabile monitora la regolare attuazione dell'accesso civico da parte dei medesimi dirigenti responsabili delle singole strutture che devono fornire al Responsabile medesimo tempestiva comunicazione della avvenuta pubblicazione se previsto sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, nel rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

In caso di inosservanza delle norme di legge, delle linee guida dell'ANAC e delle prescrizioni del Programma per la trasparenza, il Responsabile segnala gli eventuali inadempimenti o parziali adempimenti alla competente Direzione generale per il personale (militare o civile) per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e riferisce, altresì, al vertice politico dell'Amministrazione e all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

III.5.3 Sistema di monitoraggio

Anche per il triennio 2015 - 2017, sarà adottato un "sistema a rete", costituito dal Responsabile con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, e dai Referenti individuati all'interno delle strutture del Ministero ed indicati nel citato allegato.

La suddetta rete di dirigenti responsabili deve garantire un monitoraggio continuo di tutte le informazioni immesse e del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni impartite dalla ANAC e dal Responsabile.

Il Responsabile, periodicamente, provvede alla verifica della corretta attuazione degli obblighi di trasparenza nonché della regolarità e della tempestività dei flussi informativi mediante incontri diretti con ciascuna U.O., controllando la qualità e la "fruibilità" dei dati, da intendersi in termini di completezza, aggiornamento e pubblicazione in formato aperto, ferma restando ogni azione ritenuta opportuna nel caso si rilevino, anche incidentalmente, inadempimenti di legge.

Il Responsabile, inoltre, in applicazione dei principi fissati dalla normativa in materia di trasparenza, può avviare iniziative volte a sensibilizzare le varie componenti



dell'Amministrazione della Difesa al fine di stimolare buone prassi e percorsi di miglioramento nell'attività di informazione e comunicazione all'utenza.

Il Responsabile provvede ad effettuare verifiche periodiche sull'attuazione del Programma anche ai fini di quanto previsto dall'art. 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

III.5.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo della sezione "Amministrazione trasparente".

In via preliminare, per rilevare l'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" è necessario tenere conto, come già precedentemente illustrato, della specificità organizzativa della Difesa.

In tale contesto, occorre innanzitutto evidenziare che il Ministero della difesa non può considerarsi Ente erogatore di servizi in senso proprio, perseguendo, nell'ambito delle funzioni strategiche di difesa nazionale istituzionalmente svolte, principalmente tre obiettivi:

- difesa e sicurezza militare dello Stato;
- partecipazione a missioni internazionali;
- concorso nelle attività di protezione civile e nella salvaguardia delle libere istituzioni.

Infatti, l'Autorità (delibera n. 88/2010) ha fornito indicazioni univoche sulla nozione di servizio pubblico rilevante, definendolo come "l'attività con cui, mediante l'esercizio di un potere autoritativo o l'erogazione di una prestazione, un'amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti".

Ne consegue che i procedimenti da considerare debbano riferirsi ad attività:

- svolte nell'esercizio di una potestà amministrativa e non nell'ambito di un rapporto contrattuale;
- che, in quanto tali, siano svolte in favore di una determinata utenza in virtù di apposita previsione normativa in tale senso;



- che si risolvano, quindi, nella prestazione di un servizio in favore di una collettività differenziata di utenti, incluso il personale legato da un rapporto di lavoro con l'Amministrazione medesima;
- rispetto alle quali è, dunque, ipotizzabile un interesse giuridicamente rilevante ai sensi del citato decreto legislativo n. 198 del 2009 sull'azione collettiva contro le inefficienze delle Amministrazioni, cosiddetta “*class action pubblica*”.

Ciò premesso, si evidenzia come i servizi, resi dalla Difesa nel senso sopra specificato, assumono un carattere, per così dire, “marginale” rispetto alle funzioni strategiche di difesa nazionale, svolgendo il Dicastero, come già accennato, la funzione primaria nel settore della difesa e sicurezza dello Stato.

Allo scopo di verificare la fruibilità dei dati pubblicati sul sito da parte dell'utenza sia esterna che interna, sono stati attivati appositi contatti di posta elettronica, di cui è data evidenza all'interno dell'area *web* “Amministrazione trasparente” (sezione “Come fare per”), attestati presso il Servizio pubblica informazione dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa /DNA e presso gli Uffici relazioni con il pubblico presenti negli Stati Maggiori di F.A./CC Comando e nelle Direzioni generali/Direzioni del predetto Segretariato generale.

Attraverso i dati desumibili, messi a disposizione dallo Stato maggiore della difesa, è possibile rilevare il numero di accessi su base mensile, determinando anche la provenienza per aree geografiche dei visitatori della predetta area *web*.

Le informazioni così estrapolate saranno pubblicate con cadenza quadrimestrale sul sito Internet istituzionale (citata area *web* sotto la voce “Altri contenuti”).

III.6 Tabella “Dati ulteriori”

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sono pubblicati sul sito istituzionale nella richiamata area *web*, sotto la voce “Altri contenuti”, i dati relativi alle seguenti materie:

- anticorruzione;
- accesso civico;
- accessibilità e dati aperti;
- buone prassi;
- formazione;



- rilevazione debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Amministrazione ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013);
- numero accessi area *web* "Amministrazione trasparente";
- pagamenti ex art. 6, comma 9, decreto-legge n. 35/2013;
- dati sull'attività ispettiva;
- dati sulla disciplina.